

Regolamento di disciplina

(Consiglio di Istituto 15 dicembre 2009)

Il Consiglio di Istituto

visto il dpr 24 giugno 1998 n.249 avente per oggetto “Statuto delle studentesse e degli studenti” e le successive modificazioni emanate con dpr 21 novembre 2007 n. 235
visto il dpr 8 marzo 1999 n. 275
vista la c.m. 15 marzo 2007 n.30
vista la direttiva del MPI del 30 novembre 2007 n. 104
vista la cm 31 luglio 2008 n. 3602
vista la legge 30 ottobre 2008 n. 169
visto il regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni emanato con dpr 22 giugno 2009 n. 122
visto il dpr 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni ed integrazioni
sentito il parere del Collegio dei docenti espresso nella seduta del 24 settembre 2009
preso atto che il testo approvato dal Collegio dei docenti è stato consegnato ai rappresentanti di classe degli studenti per il loro parere

approva

il seguente regolamento di disciplina dell'Istituto.

Premessa

Nell’approvare il presente regolamento, il Consiglio di istituto richiama il DPR 249/98 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e in particolare quanto previsto dall’art. 1.

“La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.”

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni . In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1998 e con i principi dell’ordinamento italiano”.

Il Consiglio ritiene che, all’interno del progetto formativo della scuola, la sanzione debba essere considerata parte integrante del processo educativo poiché contribuisce a rafforzare il valore della regola.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento elenca i diritti e i doveri degli studenti, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

Art. 2 Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 1, comma 2, dpr 21 novembre 2007, n. 235).
2. Possono essere previste anche attività sociali a favore del territorio, in accordo con gli Enti competenti.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. Nessuno studente può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere prima sentito a sua difesa, secondo la procedura prevista dall'art. 11.

5. Alla procedura di cui al comma precedente fanno eccezione le note dell'insegnante sul registro di classe.
6. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, che rimane regolato dal Regolamento sulla valutazione emanato con DPR 22 giugno 1999 n. 122 e dalle deliberazioni del Collegio dei docenti.
7. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni che deve essere manifestata in modo corretto, rispettoso degli interlocutori e non offensivo nei confronti di nessuno.
8. Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno.

Art. 3 Diritti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto a quanto già previsto dall'art. 2 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
2. Con riferimento a quanto disciplinato dal presente regolamento gli studenti hanno diritto:
 - a) ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - b) al rispetto da parte di tutti coloro che lavorano nella scuola o che per qualunque motivo sono all'interno dell'edificio scolastico;
 - c) ad essere informati delle ragioni per la quali ricevono note sul registro di classe da parte degli insegnanti;
 - d) ad esprimere correttamente ed in forma rispettosa le loro opinioni e le loro rimostranze ai docenti che hanno sanzionato con note un loro comportamento;
 - e) ad incontrare il dirigente scolastico per essere sentiti in ordine a problemi che ritengono opportuno rappresentare;
 - f) ad essere consultati, tramite i loro rappresentanti e in altre forme decise dal Consiglio di Istituto, in sede di modifiche al presente regolamento.

Art. 4 Doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno il dovere di:
 - a) frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere i loro impegni di studio;
 - b) presentare tempestivamente la giustificazione delle assenze;
 - c) tenere in ordine il libretto personale;
 - d) rispettare tutte le norme del regolamento e tutte le disposizioni date dal dirigente scolastico, dai docenti, dal personale ATA;
 - e) avere rispetto per tutte le persone che lavorano in istituto, dal dirigente scolastico, ai docenti, al personale ATA;
 - f) avere rispetto per tutti i compagni;
 - g) avere cura dei locali e degli ambienti dell'istituto;
 - h) utilizzare correttamente le strutture, i sussidi, le attrezzature dell'Istituto;
 - i) mantenere un comportamento adeguato all'ambiente scolastico.

Art. 5 Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze lievi:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) non presentare tempestivamente la giustificazione delle assenze senza giustificato motivo;
 - c) tenere acceso il cellulare durante le lezioni;
 - d) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
 - e) comportarsi in modo non corretto durante l'ingresso e l'uscita da scuola, il cambio dell'ora e gli spostamenti interni;
 - f) non avere con sé il materiale didattico o quello per le attività di educazione fisica.
2. Costituiscono mancanze gravi:
 - a) bestemmiare a scuola;
 - b) utilizzare il cellulare durante le lezioni;
 - c) fumare nei locali dell'istituto, compresi i bagni, e in ogni altro luogo non riservato ai fumatori;

- d) assentarsi dalle lezioni senza giustificato motivo;
 - e) mancare di rispetto con atteggiamenti e parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale ATA, ai compagni; costituisce aggravante il comportamento scorretto verso alunni disabili o che si configura come manifestazione di intolleranza, di discriminazione o di razzismo;
 - f) falsificare la firma dei genitori;
 - g) recarsi al bar senza il permesso del docente durante le ore di lezione;
 - h) imbrattare le pareti dei locali e le superfici dei banchi;
 - i) rovinare per dolo, disattenzione o negligenza le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio;
 - j) reiterare i comportamenti previsti al comma 1.
3. Costituiscono mancanze gravissime:
- a) insultare e umiliare i compagni; la mancanza viene considerata più grave se commessa verso alunni disabili o connotata da atteggiamenti di intolleranza, discriminatori o razzisti;
 - b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale, dell'istituzione scolastica;
 - c) compiere atti di vandalismo su cose;
 - d) compiere atti di violenza su persone;
 - e) non rispettare le disposizioni interne o date dal personale relative alla propria o all'altrui sicurezza;
 - f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - g) fare uso o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o in prossimità della scuola; comportamenti di questa natura saranno anche segnalati all'autorità di pubblica sicurezza;
 - h) filmare, raccogliere, diffondere all'interno della scuola testi, immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione dei diritti di riservatezza delle persone;
 - i) reiterare i comportamenti previsti dal comma 2.
4. Comportamenti all'esterno dell'Istituto.
I comportamenti descritti nei precedenti commi costituiscono mancanze disciplinari anche quando messi in atto fuori dall'Istituto in occasione di iniziative organizzate dall'Istituto o alle quali l'istituto partecipa.

Art. 6 Sanzioni disciplinari

1. Le mancanze descritte all'art. 5 comma 1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero orale o scritto.
2. E' rimessa alla valutazione del docente la scelta della forma della sanzione (rimprovero orale, scritto, da riportare sul libretto personale o sul registro di classe).
3. L'annotazione sul registro di classe costituisce il livello più elevato di ammonizione data dal docente. Deve essere comunicata ai genitori sul libretto personale e i genitori devono firmare per presa visione.
4. Il docente deve motivare allo studente l' ammonizione sul registro.
5. E' rimessa alla valutazione del docente la decisione di segnalare al dirigente scolastico reiterati comportamenti scorretti anche allo scopo di applicare sanzioni più gravi.
6. Le mancanze disciplinari gravi possono essere sanzionate con il provvedimento disciplinare del richiamo scritto da parte del dirigente scolastico.
7. Le mancanze gravissime sono sanzionate con il provvedimento del richiamo scritto da parte del dirigente scolastico.
8. Il dirigente scolastico, anche su proposta del Consiglio di classe o del solo Coordinatore del Consiglio di classe può decidere di avviare la procedura per il provvedimento della sospensione dalle lezioni, secondo la procedura prevista dal successivo art. 11.
9. In coerenza con quanto previsto dall' art. 7 del DPR dpr 22 giugno 2009 n. 122, la procedura per la sospensione deve essere avviata in presenza della reiterazione dei comportamenti che sono considerati mancanze gravissime, ai sensi del precedente art. 5 comma 3, sempre che la reiterazione sia documentata agli atti della scuola.

10. Considerate le finalità della sanzione e considerato che l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica priva lo studente della opportunità dello studio e può produrre effetti ultrattivi o contrari rispetto alle motivazioni del provvedimento, la sospensione dalle lezioni può assumere le seguenti forme:
 - a) sospensione senza allontanamento dalle lezioni;
 - b) sospensione senza allontanamento dalle lezioni e svolgimento di attività sociali;
 - c) sospensione con allontanamento delle lezioni.
11. I provvedimenti di cui al precedente comma 10 sono elencati in ordine progressivo e commisurati alla gravità della mancanza e valgono ad ogni effetto come sospensione dalle lezioni.

Art 7. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato.

1. In presenza di comportamenti reiterati e particolarmente gravi, il Consiglio di Istituto, su proposta del dirigente scolastico o del Consiglio di classe, può deliberare l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Art. 8 Sanzioni accessorie

1. L'utilizzo del cellulare a scuola comporta la consegna dell'apparecchio al docente che lo farà pervenire in presidenza o in vicepresidenza. Sarà riconsegnato ad un genitore dopo 24 ore dal ritiro.
2. La reiterazione dell'uso del cellulare comporta il richiamo scritto da parte del dirigente.
3. Anche a prescindere dal risarcimento del danno da parte dell'assicurazione, il responsabile di danneggiamenti provocato con dolo, o la sua famiglia se minorenni, è tenuto a risarcire il danno provocato. Tale somma confluirà in un fondo di solidarietà.
4. Il dirigente si riserva di valutare se segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le mancanze gravissime che possono costituire elementi di reato o di diffida.

Art. 9 Effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della valutazione del comportamento

1. In sede di scrutinio del primo quadrimestre o finale, il Consiglio di classe tiene conto dei provvedimenti disciplinari di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 5 e del comportamento adottato dallo studente successivamente ai provvedimenti disciplinari.
2. Qualora il Consiglio ritenga che lo studente, anche a seguito del provvedimento irrogato, abbia modificato il suo comportamento, può considerare del tutto o in parte superata la ragione del provvedimento e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
3. Il Consiglio è tenuto a considerare l'importanza delle note sul registro assegnate dagli insegnanti, senza farne scaturire in modo automatico la valutazione del comportamento.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art 7, comma 2 del DPR 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento valutazione), il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio o finale, può decidere di valutare il comportamento con voto inferiore a sei decimi nei confronti degli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) studenti a cui sia stata irrogata una o più volte la sanzione disciplinare della sospensione per un numero di giorni superiore a 5, indipendentemente dalle modalità con cui la sanzione è stata applicata;
 - b) studenti cui sia stata irrogata una o più sanzioni disciplinare anche diverse dalla sospensione per aver commesso "reati che violino la dignità e il rispetto delle persona umana, quali ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc. (nota MIUR 31 luglio 2008), o per aver messo in pericolo l'incolumità delle persone;
 - c) studenti cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare per aver violato i doveri di cui all'art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249, rispettivamente ai commi 1 ("gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio"), 2 ("gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi") e 5 ("gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola").

Art. 10 Organi competenti

1. La sanzione del rimprovero orale o scritto, ivi compresa la nota sul registro di classe, è di competenza dei docenti.
2. La sanzione del richiamo scritto è irrogata dal dirigente scolastico.
3. La sanzione della sospensione dalle lezioni fino a tre giorni che non comporta allontanamento dalle lezioni è irrogata dal dirigente scolastico sentito il coordinatore della classe.
4. La sanzione della sospensione dalle lezioni diversa da quella del precedente comma 3 è irrogata dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori (nota Miur 31 luglio 2008)
5. La sanzione che comporta l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni è irrogata dal Consiglio di Istituto.

Art. 11 Procedura per la sanzione disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari del richiamo scritto da parte del dirigente e della sospensione devono essere precedute dalla contestazione della mancanza allo studente, fatta dal dirigente scolastico.
2. In questa sede lo studente ha diritto di esporre le ragioni a sua difesa.
3. Della contestazione deve essere fatta menzione nel provvedimento disciplinare.
4. Su sua richiesta, lo studente ha diritto di esporre le sue ragioni anche dinanzi all'organo collegiale che deve irrogare la sanzione.
5. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati, con particolare riguardo a quelli di sospensione e di non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.

Art. 12 Progetti di recupero

1. Il Consiglio di classe, in presenza di studenti che manifestano comportamenti inadeguati e ripetuti che segnalano un persistente rifiuto verso le regole di convivenza, propone un progetto di recupero, che può prevedere anche attività sociali.
2. Il coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia e, nel caso, tramite il dirigente scolastico, ad indirizzare lo studente al colloquio con l'educatore che opera nello "Spazio ascolto" attivo presso la scuola o verso altri interventi.

Art. 13 Commissione di garanzia

- 1) Ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del dpr 21 novembre 2007 n.235, recante modifiche ed integrazioni al dpr 24 giugno 1998 n. 249, è costituita la Commissione di garanzia.
- 2) La Commissione di garanzia è eletta dal Consiglio di Istituto ed è costituita da:
 - il dirigente scolastico, che la presiede
 - due docenti
 - due studenti
 - due genitori
- 3) Non possono far parte della Commissione i componenti elettivi del Consiglio di Istituto.
- 4) La Commissione dura in carica due anni scolastici.
- 5) La Commissione delibera su:

reclami avverso le sanzioni disciplinari
conflitti che insorgano nella scuola i merito all'applicazione del regolamento.

Art. 14 Reclamo alla Commissione di garanzia

1. Avverso la sanzione disciplinare della sospensione, chiunque ne abbia interesse può fare ricorso alla Commissione di garanzia entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento.
3. La Commissione delibera sul ricorso entro dieci giorni dalla sua presentazione.
4. Per la validità della seduta la Commissione deve costituirsi in prima seduta come collegio perfetto e, successivamente, con la maggioranza dei suoi componenti.
5. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza. Non è ammessa l'astensione.
6. La decisione della Commissione non è impugnabile per via amministrativa.

Art. 15 Norme finali

1. Tutte le norme previste nel regolamento si applicano anche agli studenti maggiorenni, ivi compresa la comunicazione alle famiglie.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme previste dalle leggi e dalla normativa ministeriale.